

Ordinanza, Tribunale di Teramo, Giudice Mariangela Mastro, del 05/02/2023

TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n.r.g xxxx/2017, promosso da

C(omissis) **Sas di** (omissis), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. (omissis), con domicilio eletto presso il suo studio in (omissis);

nei confronti di

BANCA S.p.a. (già BANCA), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. (omissis), con domicilio eletto presso il suo studio in (omissis);

OGGETTO: contratti bancari.

FATTO

Con ricorso *ex* art. 702 *bis* c.p.c. ritualmente notificato, la C(omissis) Sas di (omissis) conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale **BANCA S.p.a.** esponendo quanto segue:

- a) di aver beneficiato di mutuo fondiario per € 1.000.000,00 in forza di contratto 12 settembre 2008 per Notaio E(omissis) Rep. 161.882, contemplante il rimborso in dieci anni mediante pagamento di quaranta rate trimestrali di ammortamento;
- b) di aver in particolare pattuito con la BANCA la corresponsione di:
- b1) interessi in ragione del tasso annuo nominale del 6,985% per l'eventuale periodo di preammortamento e per i primi sei mesi dell'ammortamento, decorrente dal 1.1.2009;
- b2) interessi pari, a partire dal settimo mese, alla media aritmetica semplice mensile del valore assunto dall'Euribor scadenza 6 mesi, nel mese solare precedente quello di scadenza di ciascuna rata, base di calcolo giorni 2 effettivi su 365, arrotondato allo 0,005, inizialmente pari al 5,235% ed aumentato di 1,75 punti percentuali;
- c) di aver inoltre convenuto interessi di mora in misura pari a tre punti percentuali in più del tasso convenzionale, oltre ad una "serie di costi accessori". Esponeva ancora la ricorrente di essersi avvalsa "della sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio, ottenendo la sospensione della quota capitale di 4 rate del mutuo per un periodo di 12 mesi", con conseguente rimodulazione del piano di ammortamento "da n. 40 rate trimestrali posticipate a n. 44 rate trimestrali posticipate", e successiva rimodulazione, nel IV trimestre 2009, dalle anzidette 44 rate a n. 56; precisava di aver estinto il mutuo anticipatamente rispetto al piano di ammortamento rimodulato, e, precisamente, in data 1° agosto 2016.

La società ricorrente lamentava:

- l'usurarietà del tasso di mora, pattuito in misura pari al 9,985%, e quindi superiore al tasso medio rilevato dalla Banca d'Italia nel 3° trimestre 2008 per i mutui a tasso variabile (8,94%, ovvero 5,96% aumentato della metà);
- che il tasso effettivamente applicato dovesse considerarsi superiore a quello pattuito (9,985%) "considerando i costi accessori del finanziamento";
- l'illegittima applicazione di interessi anatocistici e, comunque, l'indeterminatezza del tasso.

Svolte tali premesse, chiedeva l'accertamento della invalidità e nullità parziale del contratto di mutuo fondiario del 12 settembre 2008 a rogito del Notaio E(omissis) Rep.161.882, con la condanna della Banca convenuta alla restituzione della somma di € 386.953,23 corrisposta a titolo di interessi e costi connessi al finanziamento erogato.

Con memoria difensiva depositata in data 5 giugno 2018 si costituiva in giudizio **BANCA S.p.a.**, rivendicando la correttezza del proprio operato e chiedendo l'integrale rigetto della domanda.



Ordinanza, Tribunale di Teramo, Giudice Mariangela Mastro, del 05/02/2023

La causa era istruita esclusivamente in via documentale, e all'udienza del 6 settembre 2022 era riservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è infondata e come tale non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. La società ricorrente lamenta l'usurarietà degli interessi di mora pattuiti nel contratto di mutuo oggetto di causa, tuttavia le modalità di calcolo attraverso cui la difesa della società giunge ad affermare il superamento del tasso soglia non possono essere condivise dal Tribunale.

L'art. 644 c.p.c. disciplina il reato di usura; la legge 108/1996 integra la suddetta norma, prevedendo un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi vanno considerati sempre usurari *ex* art. 644, III co., c.p.; infine, l'art. 1815 c.c. detta una sanzione a seguito della pattuizione di interessi usurari come definita ai sensi dell'art. 644 c.p. ed integrata dalla legge 108/96.

La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 350 del 09/01/2013, Cass Sez. 3, Sentenza n. 5324 del 5 04/04/2003, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5286 del 22/04/2000, Sez. 1, Sentenza n 14899 del 17/11/2000; v. anche C. Cost. 29/02) nell'affermare che gli interessi, siano essi corrispettivi o moratori, sono assoggettabili alla disciplina dell'usura che, come previsto dall'art. 644 c.p., riguarda gli interessi a qualunque titolo pattuiti.

Nello specifico, 'la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso' (Cass. Sez. Un. n.19597/2020).

La Suprema Corte ha precisato, in ogni caso, che l'applicazione della disciplina antiusura anche relativamente agli interessi moratori non comporta la cumulabilità degli interessi corrispettivi ed interessi moratori, stante la diversa funzione assolta dai suddetti interessi.

Gli interessi convenzionali di mora si calcolano, infatti, sulla rata scaduta e non sul capitale residuo, come quelli corrispettivi, e pertanto non possono essere sommati a quest'ultimi perché riferiti ad una base di calcolo diversa.

Ed invero 'nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati' (Cass. n. 26286/2019).

Deve, inoltre, ricordarsi che, aderendo sul punto alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020, ai fini della verifica del tasso soglia per gli interessi di mora, la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché fuori mercato, donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto".

Ciò premesso, in applicazione dei richiamati principi, deve concludersi per l'assenza di qualsiasi superamento del tasso soglia nel caso in esame.

Invero, nel contratto di mutuo oggetto di causa, stipulato in data 12 settembre 2008, le parti hanno convenuto un tasso di mora di tre punti, da sommarsi al tasso convenzionale, fissato nella misura del 6,985% (cfr. art. 5 del contratto, doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente): pertanto, il tasso di mora risultava fissato nella misura del 9,985%.

Ebbene, il tasso medio rilevato dalla Banca d'Italia nel 3° trimestre 2008 per i mutui ipotecari a tasso variabile, ai sensi delle Leggi 108/1996 e 106/2011, è stato del 5,96% che, aumentato della metà, porta ad un tasso soglia del 8,94%; il medesimo Decreto Ministeriale prevedeva, inoltre, che: "I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini



Ordinanza, Tribunale di Teramo, Giudice Mariangela Mastro, del 05/02/2023

conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali." Pertanto, il tasso soglia per gli interessi moratori era fissato nella misura dell'11,04%, con la conseguenza che nessun superamento del tasso soglia si è configurato nella specie. Inoltre, in materia di mutuo, ai fini del superamento del tasso soglia usura da parte degli interessi di mora, non può essere presa in considerazione l'incidenza di oneri e commissioni e spese, ivi inclusa la commissione di estinzione anticipata, giacché funzione della stessa non è quella di remunerare l'erogazione del credito, come richiesto dalla legge n. 108 del 1996 ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, bensì quella di compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche per sé negative derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto.

Del resto, come lo stesso ricorrente riferisce, nel caso di specie il mutuo è stato estinto anticipatamente, sicché deve potersi affermare che la dedotta usurarietà degli interessi moratori non ha ragion d'essere, non essendo mai stati tali interessi di fatto corrisposti.

Da ultimo, quanto all'ammortamento alla francese, deve osservarsi che in tema di mutuo, in caso di rimborso del capitale e dei relativi interessi secondo il c.d. metodo 'alla francese', tale sistema prevede il pagamento frazionato della rata. La caratteristica del c.d. piano di ammortamento alla francese, infatti, è quella di variare progressivamente la composizione delle rate, costanti nell'importo complessivo, in quanto al decrescere progressivo della parte di interessi dovuta si accompagna un progressivo aumento della quota di capitale restituito: ciò non determina un'illecita capitalizzazione composta degli interessi ma solo una diversa costruzione delle rate costanti (Tribunale Bari, sez. IV, 21/04/2022, n. 1507). In definitiva, la domanda deve essere integralmente respinta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

- Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.r.g. xxxx/2017, così provvede:
- 1) rigetta la domanda proposta da C(omissis)S.a.s. di (omissis);
- 2) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla banca resistente, che si liquidano in € 3387,00 per compensi, oltre accessori, come per legge.

Così deciso, in Teramo, il giorno 5 febbraio 2023.

Il Giudice Mariangela Mastro